



**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
"Giorgio Gasparini" Vignola (MODENA)**

Enti Pubblici territoriali soci: Unione di Comuni Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI TIROCINIO PRESSO LE STRUTTURE ED I SERVIZI DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GIORGIO GASPARINI" DI VIGNOLA

(Reg. int. N. 23 del 20 FEBBRAIO 2017)

TRA

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini", con sede legale in Vignola (Mo), Via Libertà n. 823, C.F./P.IVA: 03099960365, legalmente rappresentata dal **Dott. Marco Franchini**, nella sua qualità di Amministratore Unico;

E

La "Pro Civitate Christiana" – Centro Educazione Permanente – Sezione Musica (CEP) – P.IVA 00164990541, con sede e domicilio fiscale in Cittadella di Assisi (PG), in persona del Rappresentante Legale Dott. Don Antonio dell'Olio, nato a Bisceglie (BA) il 06 febbraio 1960 - Cod. Fisc. DLLNTN60B06A883W;

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, così come attuata con il DM n. 142/1998, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859.

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" di Vignola (MO), di seguito "Azienda", si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento della "Pro Civitate Christiana" – Sezione Musica -, di seguito "CEP".

ART. 2 -Tirocinio

L'attività di tirocinio oggetto della presente convenzione non costituisce rapporto di lavoro. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal CEP e da un tutor - responsabile aziendale -, indicato dall'Azienda in qualità di soggetto ospitante.

I tirocinii devono essere coerenti con gli indirizzi di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 23 del 11.9.2014 ed eventuali successive modificazioni.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;

- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda e le ore complessive da assicurare;
- le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni per gli infortuni e per la responsabilità civile;

ART. 3 -Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- svolgere la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dall'Azienda, secondo le indicazioni date dal Tutor;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

Art. 4 – Impegni dell'Azienda ospitante

L'Azienda si impegna a:

- Rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- Trasmettere al CEP, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi;
- Segnalare tempestivamente al CEP qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché ogni sua eventuale assenza o interruzione.
- rilasciare al tirocinante una certificazione relativa allo svolgimento del tirocinio.

Art. 5 – Oneri finanziari

La realizzazione dei tirocinii non comporta per alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione. Il CEP ha comunicato il numero di iscrizione INAIL che risulta essere il 60078292

ART. 6 -Coperture assicurative

Il CEP si assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, i tirocinanti abbiano provveduto alla copertura assicurativa personale contro gli infortuni ed i rischi, sollevando l'Azienda da ogni eventuale responsabilità discendente dall'attività dei tirocinanti.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al CEP.

Il CEP, se tenuto, si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART.7 -Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali o statistiche. Titolari del trattamento dei dati sono le parti come sopra individuate.

Art. 6 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della stipula, ha la durata di tre anni, e potrà essere rinnovata con apposito provvedimento, salvo recesso di una delle parti da comunicarsi mediante raccomandata A/R o PEC.

In caso di recesso da parte del CEP il termine di preavviso è di almeno 3 mesi.

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere dalla Convenzione in qualunque momento per ragioni di pubblico interesse, anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridico/legislativi o derivanti dalla modificazione delle forme organizzative/gestionali del servizio interessato, o conseguenti ad eventuali nuovi assetti istituzionali

In caso di recesso, verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti.

ART. 9 -Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia ed in particolare all'art. 18, legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Letto, approvato e sottoscritto

"Pro Civitate Christiana"
Centro Educazione Permanente
Sezione Musica (CEP)

Il Rappresentante Legale

Dott. Don Antonio dell'Olio

L'Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona "Giorgio Gasparini"

L'Amministratore Unico

Dott. Marco Franchini

